# DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — GIOVEDI 26 APRILE — NUM. 99

**Abbonamenti.**

| | | Trimestre | Semestre | Anno |
|---|---|---|---|---|
| In ROMA, all'Ufficio del giornale | L. | 9 | 17 | 32 |
| Id. a domicilio e in tutto il Regno | » | 10 | 19 | 36 |
| All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia | » | 22 | 41 | 80 |
| Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti | » | 32 | 61 | 120 |
| Repubblica Argentina e Uruguay | » | 45 | 88 | 175 |

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

**Inserzioni.**

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **5360** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle legge decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 maggio 1885, n. 3103, col quale in seguito a ricorso della Deputazione Provinciale di Reggio Calabria fu riformato l'elenco degli Enti interessati nelle opere del porto di S. Venere, classificato nella terza classe col R. decreto 15 marzo 1866, n. 2828;

Veduti i ricorsi prodotti dai comuni di Monteleone, Tropea e Briatico contro la legittimità del succitato R. decreto 3 maggio 1885;

Ritenuto che i prodotti ricorsi non meritano accoglimento per quanto riguarda la esclusione dei municipii ricorrenti dall'Elenco degli Enti interessati nel sunnominato porto, e la impugnata retroattività del decreto;

Ritenuto però che il decreto stesso sia da completare col designare i singoli Enti interessati nelle opere del summentovato porto, indicando per ciascuno di essi le aliquote di contributo;

Ritenuto essere il comune di Pizzo contiguo al porto di S. Venere nei sensi ed agli effetti del primo comma dell'articolo 191 della legge 20 marzo 1865, allegato *F* sui Lavori Pubblici;

Visto l'articolo 9 n. 4 della legge 20 marzo 1865, allegato *D* sul Consiglio di Stato;

Visti gli articoli 190, 191 e 192 della precitata legge sui Lavori Pubblici;

Sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono respinti i ricorsi rispettivamente prodotti in data 28 luglio, 5 e 6 novembre 1885 dai comuni di Monteleone, Tropea e Briatico per essere esclusi dall'elenco degli Enti interessati nelle opere del porto di S. Venere e per la impugnata retroattività del decreto, contro il quale vennero fatti i ricorsi.

Art. 2.

Il comune di Pizzo è dichiarato contiguo al porto di S. Venere nei sensi ed agli effetti del primo comma dell'articolo 191 della legge 20 marzo 1865 (allegato *F*) sui Lavori Pubblici.

Art. 3.

L'elenco degli Enti interessati nelle opere del sunnominato porto, sostituito col Regio decreto 3 maggio 1885, N. 3103 a quello stabilito col precedente Regio decreto 13 marzo 1866, N. 2828 è modificato e completato nel modo seguente:

**Comune dove è situato il Porto e Comune contiguo.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Monteleone quota di contributo | L. | 680 | 98 |
| Pizzo | » | 319 | 02 |
| (1) Totale | L. | 1,000 | 00 |

(1) Per ogni mille lire della metà della spesa, di cui al 1° comma dell'articolo 191 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

**Comuni del circondario di Monteleone.**

| | | |
|---|---|---|
| Monteleone | L. | 125 59 |
| Acquaro | » | 16 95 |
| Arena | » | 9 78 |
| Briatico | » | 50 87 |
| Brognaturo | » | 6 23 |
| Capistrano | » | 9 02 |
| Cessaniti | » | 19 47 |
| Dasà | » | 9 37 |
| Dinami | » | 20 90 |
| Drapia | » | 16 68 |
| Fabrizia | » | 13 83 |
| Filandari | » | 23 11 |
| Filogaso | » | 11 37 |
| Francica | » | 16 31 |
| Gerocarne | » | 30 09 |
| Ionadi | » | 14 15 |
| Ioppolo | » | 8 46 |
| Limbadi | » | 33 70 |
| Majerato | » | 36 42 |
| Mongiana | » | 5 73 |
| Monterosso | » | 18 57 |
| Mileto | » | 32 88 |
| Nicotera | » | 53 23 |
| Parghelia | » | 20 59 |
| Pizzo | » | 58 84 |
| Pizzoni | » | 11 52 |
| Piscopio | » | 9 72 |
| Ricadi | » | 29 65 |
| Rombiolo | » | 33 72 |
| S. Calogero | » | 17 56 |
| S. Costantino | » | 7 95 |
| S. Gregorio d'Ippona | » | 19 36 |
| S. Nicola da Crissa | » | 10 65 |
| S. Onofrio | » | 13 00 |
| Serra S. Bruno | » | 30 26 |
| Simbario | » | 7 50 |
| Sorianello | » | 5 61 |
| Soriano Calabro | » | 18 60 |
| Spadola | » | 4 13 |
| Spilinga | » | 20 49 |
| Stefanaconi | » | 20 36 |
| Tropea | » | 34 30 |
| Vallelonga | » | 10 24 |
| Vazzano | » | 7 83 |
| Zambrone | » | 11 89 |
| Zungri | » | 12 62 |
| (1) Totale | L. | 1000 00 |

**Provincie.**

| | | |
|---|---|---|
| Catanzaro | L. | 370 02 |
| Cosenza | » | 342 60 |
| Reggio Calabria | » | 287 38 |
| (2) Totale | L. | 1000 — |

(1) Per ogni mille lire del quarto di spesa, di cui al 2° comma dell'articolo 191 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

(2) Per ogni mille lire del quarto di spesa di cui al 3° comma dell'articolo 191 della legge 20 marzo 1865 sui Lavori Pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto che viene così sostituito a quello del 3 maggio 1885, N. 3103, avrà effetto dal 1° gennaio 1866 per quanto riguarda le spese di ordinaria manutenzione e dal 1° gennaio 1883 per le spese di opere straordinarie, e fino a quando comincerà ad avere effetto il Regio decreto 7 agosto 1887, N. 5053 (Serie 3ª), col quale in esecuzione della nuova legge sui porti, spiaggie e fari approvata in testo unico col Regio decreto 2 aprile 1885, N. 3095, (Serie 3ª) il porto di S. Venere è stato dichiarato di 1ª Categoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO.

G. SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **5369** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il messaggio in data del 17 aprile 1888, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante uno dei seggi di deputato al Parlamento assegnati al 2° Collegio di Novara;

Veduto l'articolo 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 2° Collegio elettorale di Novara è convocato pel giorno 13 maggio prossimo, affinchè proceda alla elezione di uno dei quattro deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 20 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Num* **MMDCCCLXXX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la deliberazione 20 gennaio 1887, con cui il Consiglio comunale di Piazza Armerina propone la fusione in

una sola Opera Pia dell'Orfanotrofio Trigona e del Ritiro S. Giovanni Battista di Rodi, nonchè la parziale inversione a favore del nuovo Ente delle rendite di 12 Opere Pie, amministrate da quella Congregazione di carità, nella complessiva somma di lire 1239,68, proponendo inoltre la inversione, per una volta tanto e per lo scopo anzidetto, della complessiva somma di lire 1915,13 da prelevarsi dai fondi disponibili di 9 delle suddette Opere Pie;

Veduto il nuovo Statuto organico proposto per la nuova Opera da costituirsi nel suindicato modo;

Veduta la rispettiva deliberazione 26 luglio 1887 della Deputazione provinciale di Caltanissetta;

Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la fusione dell'Orfanotrofio Trigona e del Ritiro di S. Giovanni Battista di Rodi in Piazza Armerina in una sola Opera Pia da denominarsi Orfanotrofio-Ritiro di S. Giovanni Battista di Rodi.

Art. 2.

È autorizzata a favore del nuovo Ente di beneficenza la inversione parziale delle rendite di 12 Opere Pie, amministrate dalla Congregazione di carità di Piazza Armerina, nella complessiva somma di lire 1239,68, nonchè la inversione per una volta tanto di altre lire 1915,13 da prelevarsi dai fondi disponibili di 9 delle suddette Opere Pie, e ciò giusta il riparto indicato nella su citata deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 3.

È approvato lo Statuto organico del nuovo Pio Istituto predetto, in data 12 novembre 1887, composto di ventotto articoli, visto e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il numero* **MMDCCCLXXXI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del 3 dicembre 1887 della Giunta Municipale di Monte Argentario, approvata il 10 stesso mese dalla Deputazione provinciale di Grosseto, con la quale deliberazione si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame da applicarsi nel corrente anno;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduti gli articoli 7 e 8 del Regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Grosseto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È data facoltà al comune di Monte Argentario di applicare nel 1888, la tassa sul bestiame, in base alla seguente tariffa:

Tori stallini e cavalli da comodo per uso padronale lire 6; buoi aratorii, vacche stalline oltre i 3 anni e tori vaganti (bradi) lire 4; bufali e cavalli per azienda ed agricoltura lire 3; vacche e cavalli vaganti (bradi) lire 2; capre, maiali e verri di 3 anni lire 1; asini e muli centesimi 90; maiali di età inferiore ai tre anni, castrati e montoni centesimi 50 e pecore oltre l'anno centesimi 25.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Num.* **MMDCCCLXXXII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il testamento olografo 21 ottobre 1875, depositato il 14 dicembre dello stesso anno presso il notaio Domenico Scaniglia con cui la fu Carlotta Garibaldi vedova Costa istituì due Lasciti di beneficenza l'uno da denominarsi *Lascito di Gerolamo Garibaldi e Carlotta Garibaldi vedova Costa fratello e sorella* pel mantenimento in perpetuo di tre ragazzi (due maschi ed una femmina) nel R. Istituto dei sordo-muti in Genova fino all'età di anni diciotto, l'altro da intitolarsi *Lascito dei furono coniugi Francesco Costa e Carlotta Garibaldi Costa* pel mantenimento del maggior numero possibile di vedove di civil condizione, dell'età d'oltre sessant'anni, nate e residenti in detta città, nominando a tal uopo esecutori testamentarii ed Amministratori il Direttore del Regio Istituto suddetto ed il signor Alessandro Camoglino fu Luigi;

Visti gli atti e documenti prodotti a corredo, da cui risulta che la sostanza mobile e stabile lasciata dalla testatrice per l'adempimento dei detti Lasciti fu valutata in lire 126,818 con una rendita annua di lire 6223 50;

Visti gli articoli 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, ed unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Veduto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I due Lasciti di beneficenza, istituiti come sopra dalla fu Carlotta Garibaldi vedova Costa con testamento olografo 21 ottobre 1875, sono eretti in Corpi morali.

Sono autorizzati gli esecutori testamentari ed amministratori suddetti ad accettare la eredità disposta per l'adempimento di essi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dall'art. 33 della Legge 10 luglio 1861, senza che i corrispondenti Certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione,

Si notifica, a termini dell'art. 158 del Regolamento approvato con Regio Decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, che le iscrizioni furono annullate e che i relativi Certificati sono divenuti di niun valore.

| CATEGORIA del DEBITO | NUMERO delle ISCRIZIONI | INTESTAZIONE | RENDITA | DIREZIONE che ha iscritta la rendita |
|---|---|---|---|---|
| Consolidato 5 per 0\|0 | 629639 | Forgione Giuseppe fu Edoardo, domiciliato in Orsara-Dauno-Irpina (Avellino) (Vincolata) . . . . . . . . . . . . . . Lire | 160 » | Firenze |
| » | 744063 | Saurino Davide fu Vincenzo, domiciliato in Orsara-Dauna-Irpina (Avellino) (Vincolata) . . . . . . . . . . . . . . . » | 170 » | Roma |
| » | 628212 | Cassone Giovanni-Battista fu Antonio, domiciliato in Carpeneto (Alessandria) (Vincolata) . . . . . . . . . . . . . . » | 2,250 » | Firenze |
| » | 71683 | Gastaldi Gaetano fu Ignazio, domiciliato in Ferrara (Vincolata) . » | 80 » | » |
| » | 1314 | Bianconi Filippo di Gaspare, domiciliato a Cotrone in Calabria (Vincolata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 200 » | » |
| » | 101213 | detto fu Gaspare, domiciliato in Brindisi (Vincolata). . . . . » | 50 » | » |
| » | 302926 / 119986 | detto, domiciliato in Foggia (Vincolata) . . . . . . . . . . » | 50 » | Napoli |
| » | 341968 / 159028 | detto, domiciliato in Castellammare di Stabia (Vincolata) . . . » | 100 » | » |
| » | 41419 | Giono Michele fu Michele, domiciliato in Mondovì (Cuneo) (Vincolata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 150 » | Firenze |

Roma, 1° aprile 1888.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

*Il ff. di Direttore Capo di Divisione*
Segretario della Direzione Generale
MASSINI.

# CONCORSI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il 18 giugno 1888, alle ore 9 antimeridiane, avranno principio gli esami di concorso a cinque posti di volontariato gratuito per gli impieghi di prima categoria del Ministero degli Affari Esteri (Amministrazione centrale, Legazioni, Consolati).

L'ammissione agli esami di concorso e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel R. decreto del 27 settembre 1887.

Le domande d'ammissione, scritte e sottoscritte di tutto pugno dell'aspirante su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate non più tardi del 25 maggio 1888, trascorso il qual termine saranno respinte. Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Attestato di cittadinanza italiana;
2. Fede di nascita, da cui risulti che l'aspirante non ha meno di 20 anni, nè più di 30;
3. Certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;
4. Certificato medico comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante;
5. Diploma di laurea in leggi ottenuto in una delle Università

del Regno, o negli Istituti pareggiati alle medesime; ovvero gli attestati di licenza della Scuola superiore di commercio in Venezia (Sezione degli studi per la carriere consolare), o della Scuola di scienze sociali di Firenze;

6. Attestato di appartenere a famiglia rispettabile e di aver sempre tenuto buona condotta;

7. Atto autentico comprovante il possesso di mezzi di fortuna sufficienti a provvedere con decoro alla propria sussistenza durante il volontariato gratuito presso l'Amministrazione centrale.

Gli esami scritti e verbali verseranno sulle materie indicate nel programma pubblicato qui appresso, e cioè gli studi giuridico-politici, la statistica e l'economia politica, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e francese.

Saranno altresì argomento di esame le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità.

Oltre alla lingua francese, della quale i candidati dovranno avere perfetta e famigliare conoscenza, sarà richiesta la cognizione di un'altra lingua europea fra le seguenti: tedesca, inglese, russa, spagnuola, portoghese, greca moderna, araba, giapponese e cinese.

Non sarà ammesso a concorrere chi già siasi presentato senza successo in due concorsi.

In niun caso si ammetteranno al volontariato aspiranti oltre al numero dei posti fissati pel concorso.

Gli esami saranno tenuti al Ministero degli Affari Esteri (Palazzo della Consulta).

Roma, 10 aprile 1888.

PROGRAMMA *per gli esami di prima ammissione nel ministero degli Affari Esteri (Amministrazione centrale, legazioni, consolati).*

*Legislazione civile.*

Della cittadinanza, e della condizione giuridica degli stranieri.

Del matrimonio, e specialmente delle condizioni necessarie per poterlo contrarre — delle formalità preliminari — delle opposizioni — della celebrazione — del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli effetti del matrimonio quanto ai diritti e doveri fra coniugi.

Nozioni generali sullo stato e sui diritti e doveri dei figli legittimi e dei figli illegittimi — e sull'obbligazione alimentaria tra parenti ed affini.

Influenza della età e dello stato di mente sulla capacità giuridica delle persone — Nozioni generali sulla minorità, sulla interdizione, sulla inabilitazione, e sullo stato di tutela, specialmente per ciò che riguarda l'esercizio di essa.

Nozioni generali sull'ordinamento e sugli atti dello stato civile.

Distinzione dei beni, considerati in sè stessi, ed in relazione alle persone a cui appartengono.

Nozioni generali relative alle varie specie di diritti che possono acquistarsi sulle cose, ed ai modi di tale acquisto.

Delle successioni legittime, e specialmente dell'ordine di esse.

Delle successioni testamentarie, e specialmente delle forme dei testamenti.

Principii generali delle obbligazioni e dei contratti.

Nozioni generali sui modi di far valere in giudizio i proprii diritti — sulle azioni — sulle eccezioni — sulle prove — sull'autorità della cosa giudicata — sui modi in cui le azioni si estinguono o divengono inefficaci, e specialmente sulla prescrizione.

*Legislazione penale.*

Principii generali intorno ai reati ed alle pene.

Dei reati commessi da nazionali in territorio straniero.

Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato.

Dei reati commessi nei porti di mare od in altro mare.

Principii riguardanti il tentativo — la complicità — il concorso di più reati — la recidività.

Della estinzione dei reati e delle pene.

Della giurisdizione penale e della competenza.

Nozioni generali sugli atti d'istruzione e sulle forme dei giudizi.

*Legislazione commerciale.*

Degli atti di commercio e dei commercianti.

Dei libri di commercio.

Principii generali sulle obbligazioni commerciali, e sui mezzi speciali di prova ad esse relativi.

Della vendita commerciale.

Del contratto di riporto.

Nozioni generali sulle società ed associazioni commerciali — sulle cambiali — sugli assegni bancarii.

Del commercio marittimo, e specialmente delle navi e dei contratti che le riguardano — del capitano e degli obblighi che gl'incombono — dell'arruolamento e dei salari delle persone dell'equipaggio — del contratto di noleggio — del prestito a cambio marittimo — delle avarie e della contribuzione — dei crediti privilegiati sul carico, sul nolo, e sulla nave.

Nozioni generali del fallimento.

Principii relativi alle azioni commerciali ed al loro esercizio.

Specialità concernente la prescrizione in materia commerciale.

*Diritto costituzionale.*

Della forma di Governo, e in particolare del Governo costituzionale —Varietà odierne di Monarchie e di Repubbliche rappresentative, in Europa e in America.

Della divisione dei poteri nel Governo costituzionale.

Del Governo monarchico rappresentativo italiano — Prerogative della Corona.

L'istituzione e la composizione del Senato.

Della composizione della Camera dei Deputati — Dello elettorato politico secondo la legge del 1882.

Della eleggibilità e delle incompatibilità parlamentari.

Dei collegi elettorali.

Delle liste e del procedimento elettorale.

Attribuzioni della Camera dei Deputati e del Senato.

Dei privilegi parlamentari.

Dei ministri e della loro responsabilità.

Del potere giudiziario e dei giurati.

Della uguaglianza civile.

Della libertà individuale.

Della inviolabilità della proprietà.

Della libertà di stampa.

Del diritto di riunione, di associazione e di petizione.

Della libertà religiosa — Guarentigie date in Italia al Sommo Pontefice dalla legge del 12 maggio 1871.

*Diritto internazionale.*

Concetto e fonti del diritto internazionale.

Del principio di nazionalità.

Soggetti del diritto internazionale — Stati sovrani e semisovrani, — vassalli e tributarii — Stati protetti — Stati neutralizzati.

Le Unioni di Stati — Gli Stati confederati e gli Stati federativi.

Dell'uguaglianza degli Stati.

Del diritto di propria conservazione e d'indipendenza degli Stati — Principio di non intervento.

Del territorio dello Stato nel diritto internazionale — Modi di acquisto e di perdita della sovranità e dei dominii territoriali.

Del mare, dei fiumi e dei canali internazionali.

Del diritto di legislazione e di giurisdizione degli Stati nei rapporti internazionali — Servitù internazionali — Diritti dello Stato sugli stranieri ed obblighi degli stranieri verso lo Stato — Principii fondamentali del diritto internazionale privato.

Del diritto di legazione e degli organi del diritto internazionale — Sovrani e capi degli Stati — Gradi e privilegi dei membri del corpo diplomatico e del consolare.

Della giurisdizione consolare in genere, ed in particolare di quella negli Stati orientali.

Del diritto di estradizione.

Dei trattati e delle convenzioni internazionali — Loro diverse specie, formazione, esecuzione, interpretazione ed estinzione.

Delle unioni internazionali diverse: postali, telegrafiche, ferroviarie, monetarie, di pesi e misure.

Dei mezzi pacifici di risolvere le contestazioni internazionali — Dei buoni uffici delle mediazioni e degli arbitrati.

Delle ritorsioni e delle rappresaglie — Dei blocchi pacifici.

Dei diritti e doveri dei belligeranti nelle guerre terrestri.

Dei diritti e doveri dei belligeranti nelle guerre marittime.
Dei diritti e doveri dei neutrali.
Dei congressi e delle conferenze — Congresso di Vienna del 1815, di Parigi del 1856, di Berlino del 1878 — Conferenza di Berlino per l'Africa Equatoriale.

*Economia politica.*

Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'*Economia Politica* — Cenni storici — Mercantilismo — Fisiocrazia — Adamo Smith ed i suoi continuatori ed avversari — Stato attuale della scienza.

*Produzione della ricchezza.* — Suoi elementi (lavoro, natura, capitale) — Industria e sue forme — Progresso della produzione (associazione) — Divisione e libertà del lavoro; macchine; istruzione, (educazione) — Organismo della produzione — Le imprese (grandi e piccole, industriali e collettive).

*Circolazione della ricchezza.* — Valore; sue cause e sue leggi — Mezzi di scambio — Moneta e sistemi monetari — Banche commerciali (di deposito, di sconto, di circolazione), industriali e territoriali (fondiarie ed agrarie) — Teoria dello scambio internazionale — Libertà di commercio — Sistemi restrettivi (proibitivo, coloniale, protettore) — Trattati di commercio — Leghe doganali — Consolati — Mezzi di trasporto, ed in ispecie navigazione a vapore e strade ferrate — Mezzi di comunicazione (posta, telegrafo, telefono).

*Distribuzione della ricchezza.* — Legge della popolazione — Necessità, funzioni e limite della proprietà privata — Elementi del reddito (salario, interesse, profitto) — Rendita fondiaria e sua legge — Contratti agrari e loro lavoro economico — Questione operaia (coalizioni, scioperi, società di resistenza; uffici d'arbitrato e di conciliazione) — Istituti di previdenza, di cooperazione e di beneficenza.

*Consumo della ricchezza.* — Caratteri e forme varie — Relazioni tra consumo, produzione e distribuzione — Perturbazioni economiche (crisi) — Istituti di assicurazione,

*Azione economica dello Stato.* — Opinioni estreme — Liberisti assoluti — Comunisti antichi e collettivisti moderni — Socialisti, autoritarii ed anarchici — Necessità, caratteri e limiti d'ingerenza economica dello Stato — Funzioni essenziali e costanti; funzioni accidentali e variabili.

*Finanze dello Stato.* — Entrate originarie (patrimoniali) e derivate (tasse ed imposte) — Nome e classificazione delle imposte — Imposte proporzionali e progressive; dirette ed indirette; sulla produzione e sul consumo, ecc. — Imposta unica — Ordinamento razionale della imposta molteplice — Debito pubblico fluttuante e consolidato (redimibile ed irredimibile) — Stipulazione, estinzione e conversione dei prestiti pubblici.

*Storia generale.*

Prime società civili — Grandi monarchie che predominarono tra esse — Espansione della civiltà nel bacino del Mediterraneo.

Svolgimento politico delle città greche, specialmente di Sparta e d'Atene — Guerre tra la Grecia e la Persia — Conquiste di Alessandro Magno — Decomposizione politica della Grecia.

Sviluppo politico di Roma — Lotta con Cartagine — Primato di Roma nel bacino occidentale del Mediterraneo — Lotta con gli Stati orientali, e trionfo definitivo con Augusto — Ravvicinamento e successiva fusione dei popoli conquistati da Roma — Origine e progressi del cristianesimo — Disfacimento dell'impero romano.

La trasmigrazione delle popolazioni germaniche nel territorio dell'Impero romano d'Occidente — Carlo Magno e l'Impero franco — Gli ordinamenti feudali — L'Impero bizantino e suo distacco religioso, politico e civile dall'Europa occidentale — Origine e progressi dell'Islamismo, fino allo smembramento del Califfato di Bagdad — Lotta fra l'Impero e il Papato in Occidente — Lotta fra il mondo cristiano e il mondo mussulmano in Oriente — Le Crociate.

Le libertà comunali e il loro sviluppo in Italia — Grandezza politica e commerciale delle Repubbliche marittime italiane e loro primato nel Mediterraneo — Decadimento dell'Impero e del Papato nella direzione politica dell'Europa occidentale — Le Signorie, i Principati e le grandi Monarchie: formazione delle nazioni moderne — Origini del governo rappresentativo — Le invasioni Ottomane in Europa — Caduta dell'Impero Bizantino.

Fattori di civiltà nuova: l'applicazione della polvere da fuoco alle armi; l'invenzione della stampa, le grandi scoperte geografiche; il rinascimento.

Guerre per il predominio sull'Europa occidentale, specialmente sull'Italia, tra Francia e Spagna — Spartizione della monarchia di Carlo V fra i due rami di Casa d'Austria — L'Italia sotto la dominazione spagnuola.

La Riforma protestante — La contro-riforma cattolica e il Concilio di Trento — Guerre derivate dalla Riforma: in Francia fino all'Editto di Nantes, nei Paesi Bassi, sino all'indipendenza delle provincie Unite, in Germania, sino ai trattati di Vestfaglia.

Prevalenza dell'assolutismo nell'Europa occidentale: Luigi XIV — Resistenza dei liberali inglesi contro le tendenze assolutiste degli Stuardi — Lega di Augusta per l'equilibrio europeo, contro il predominio di Luigi XIV; pace di Ryswick.

Guerra per la successione di Spagna: trattati di Utrecht e di Rastadt — Guerra d'equilibrio nel Nord d'Europa trattati di Nystäd — Guerra per la successione di Polonia — Trattato di Vienna — Guerra per la successione d'Austria: trattato di Acquisgrana — Fondazione della Monarchia prussiana, e suo svolgimento con Federico II: trattati di Hubertsburg e Parigi.

Politica coloniale dei grandi Stati d'Europa — Principi del predominio britannico nelle Indie — Guerra d'indipendenza degli Stati Uniti d'America - Spartizione della Polonia — I filosofi, gli enciclopedisti e gli economisti del secolo XVIII — Riforme di principi e ministri, specialmente in Italia.

Rivoluzione politico-sociale della Francia — Guerre della Repubblica e dell'Impero, e diffusione delle nuove idee ed istituzioni nella rimanente Europa — Fine dell'Impero romano-germanico e apogeo di Napoleone I — Caduta del predominio francese, e riordinamento dell'Europa coi trattati di Vienna — Insurrezione delle Colonie spagnuole d'America e formazione di Stati autonomi; separazione del Brasile dal Portogallo.

Manifestazione delle idee liberali e nazionali nelle rivoluzioni della Spagna, del Portogallo, di Napoli, del Piemonte, della Grecia, della Francia, del Belgio e della Polonia — Commozione generale della Europa nel 1848-49, segnatamente dell'Italia, della Francia, della Germania e dell'Austria-Ungheria, e conseguenze.

La Casa di Savoia, e formazione del Regno d'Italia — Guerra tra l'Austria e la Prussia, e fine della Dieta germanica — Guerra tra la Francia e la Germania, e compimento dell'unificazione tedesca nell'Impero sotto l'egemonia prussiana — La nuova repubblica francese.

Progressi territoriali della Russia in Europa e in Asia — Sue aspirazioni al Bosforo e resistenza degli Stati occidentali nella guerra di Crimea; Congresso e Trattati di Parigi — Le nazionalità della Penisola balcanica; guerra del 1877-78 e trattato di Berlino.

La questione sociale nell'Europa contemporanea — Espansione degli Stati Europei nelle altre parti del mondo e rispettiva potenza coloniale — Caratteri della civiltà presente.

*Geografia e Statistica.*

Nozioni elementari di geografia fisica.
Divisione politica dei vari continenti.
Nozioni principali sulla estensione, popolazione, forma di governo, religione dei vari Stati.
Cenni sui prodotti naturali, l'industria, commercio, forza di terra e di mare dei vari Stati.
Possedimenti coloniali dei vari Stati. Vari sistemi che ne regolano la dipendenza dallo Stato dominante. Principali prodotti e valori del loro commercio.
Grandi linee di comunicazione commerciale, continentali e marittime.
Grandi correnti dell'emigrazione. Contributo che vi portano le varie stirpi. Provvedimenti adottati in taluni Stati pro o contro di essa.

*Letteratura italiana e francese.*

Nozioni generali intorno alle origini e allo sviluppo delle letterature italiana e francese. Conoscenza della vita e delle opere dei più segnalati autori delle due nazioni e specialmente di quelli che scrissero di cose storiche e politiche.

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DEL REGNO

### RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 25 aprile 1888

*Presidenza del Vicepresidente* TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 3 1|4.

CENCELLI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Comunicasi una lettera del sindaco di Bologna, colla quale il Senato è pregato di farsi reppresentare alla inaugurazione della Esposizione artistica industriale che avrà luogo in quella città. La solennità è fissata pel giorno 6 maggio prossimo venturo. Vi interverranno le LL. MM. il Re e la Regina ed il Principe ereditario, presidente onorario dell'Esposizione.

Su proposta del presidente, il Senato delibera di farsi rappresentare alla predetta festa da una Commissione composta di un vicepresidente, di un senatore segretario, di un questore e di sette senatori, i nomi dei quali vengono tosto sorteggiati dal presidente.

I nomi sorteggiati sono quelli dei senatori Griffini, Manzoni, Caccia, Moleschott, Durando, Duchoquè e Fiorelli.

*Votazione a scrutinio segreto.*

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge ieri discusso ed approvato: « Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare, o di imporre tassa a titolo di pascolo nelle provincie ex pontificie ».

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, fa l'appello.

Le urne rimangono aperte.

*Approvazione dei progetti*: 1. *Autorizzazione alle provincie di Potenza, Mantova e Verona di eccedere con la sovrimposta 1888 la media del triennio 1884-85-86 (N. 55)*; 2. *Autorizzazione ai comuni di Scrofano, Sorgano ed altri, di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio precedente (N. 56)*; *Approvazione di contratti per il riscatto delle tonnare di Santo Stefano (N. 57).*

Previa inversione dell'ordine del giorno, per effetto della quale viene differita la discussione di quei progetti per i quali è necessaria la presenza del ministro delle finanze, approvansi senza discussione i tre accennati progetti di competenza del ministro dell'interno.

*Discussione del progetto di legge:*
*« Tutela dell'igiene e della sanità pubblica » (N. 7).*

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara di consentire che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale Gli emendamenti furono concordati tra la Commissione ed il ministro.

CAVALLINI propone che si prescinda dalla lettura preliminare del progetto.

Questa proposta è accettata.

PRESIDENTE apre la discussione generale.

PACCHIOTTI rileva la grande importanza del progetto e la convenienza di votarlo rapidamente, perchè esso è invocato ed aspettato da tutta la nazione.

Questa legge stabilisce le basi fondamentali di un edifizio che per onore d'Italia dovrà essere compiuto fino a suo coronamento. E' necessario ampliare, estendere il più che si possa le riforme sanitarie in armonia coi bisogni della nazione, colle esigenze della scienza. Si compiace del modesto titolo di « Tutela della igiene e della sanità pubblica. »

Nega che la scienza dell'igiene sia una scienza moderna, mentre essa è invece antichissima. Considera, in ordine al loro svolgimento storico, le grandi scoperte sanitarie, le grandi applicazioni igieniche fattesi fino agli ultimi tempi. Fa alcune osservazioni sui nuovi istituti igienici recati dal progetto e che dovranno poi essere tradotti in pratica mediante leggi, decreti o regolamenti.

Il progetto implica la creazione di un medico provinciale, il quale dovrà essere un igienista. Dubita che presentemente noi abbiamo un personale corrispondente a siffatta istituzione. Il modo di giungere ad avere un tale personale è, che presso ogni nostra Università si stabilisca un completo insegnamento d'igiene con annesso un grande laboratorio.

L'oratore si raccomanda al ministro perchè sieno fondati tali insegnamenti.

Più difficile ancora gli pare trovare il personale per la nuova istituzione degli ingegneri igienici. Anche per approntare questo personale crede indispensabile creare scuole speciali di ingegneria igienica. Enumera i molteplici, delicati complicatissimi uffici che dovranno essere disimpegnati dagli ingegneri igienici.

Loda e chiama altamente benemeriti i medici condotti. Fa elogi al ministro dell'interno per avere istituita una Commissione incaricata di studiare il modo di fondare per questi medici una Cassa pensioni.

Elogia parimenti il ministro di aver creato un direttore generale della sanità e fa voti perchè questo nuovo ufficio sia mantenuto.

Accenna le ragioni che militerebbero a favore della istituzione di un Ministero della pubblica igiene, e spiega i vantaggi tecnici ed amministrativi che se ne potrebbero trarre.

Crede che, ad ogni modo, nelle presenti circostanze, non sarebbe nè opportuno nè utile un tal Ministero presso di noi. In avvenire può essere che convenga crearlo, non per adesso.

Giudica che, in riguardo ai provvedimenti ed alla amministrazione igienica, noi dobbiamo, per quanto le nostre forze ce lo consentono, imitare la istituzione del grande ufficio igienico, istituito dal principe di Bismarck a Berlino.

Dice che non sono tutti rigorosamente meritati gli appunti critici contenuti nella relazione verso i Consigli provinciali sanitari che sono semplici corpi consultivi e che qualche volta possono avere avuto un personale deficiente, ma che generalmente corrisposero al loro delicato incarico.

Rinnova la dichiarazione di voler dare voto favorevole al progetto.

BOCCARDO elogia il ministro delle proposte che si contengono in questo progetto, le quali si informano alle alte funzioni dello Stato moderno.

Il progetto di legge è buono. Per altro, onde se ne possano raccogliere tutti i benefici effetti, ritiene necessario di armonizzare agli intenti di questa legge molte altre leggi ed istituzioni.

Ritiene, ad esempio, necessaria una più energica azione contro i falsificatori di materie alimentari.

Lamenta che in oggi siavi una certa riluttanza a denunziare alla pubblica fuga dai negozi dei propinatori di veleno.

Anche nell'organizzazione del servizio spedaliero precipuamente deve regnare la pubblica igiene.

Dimostra la grande influenza di un buon regime igienico sulla salute dei popoli.

Espone molteplici dati statistici, che accertano quale notevole miglioramento in un solo ventennio siasi avuto nella media della mortalità. Ritiene che si possano ancora rendere migliori le condizioni della mortalità in Italia.

Crede che tutte le istituzioni dipendenti dai nove Ministeri debbano concorrere con la propria azione a rendere efficace l'attuazione di questa legge, ove non si voglia che essa rimanga una teorica dichiarazione.

Dice che tutta la storia delle pestilenze mostra le ragioni per le quali si è ottenuto un tanto bene augurato miglioramento in Europa; tali ragioni sono costituite dai progressi fatti nel regime igienico.

Crede che un potente ausilio all'attuazione di questo progetto di

legge possa portarsi dal ministro dell'istruzione coll'educare all'igiene specialmente nelle scuole secondarie.

Sostiene che la mortalità dell'infanzia, superiore presso di noi alla mortalità che si ha negli altri paesi, dipende dalle infelici nostre condizioni igieniche, dalle luride abitazioni, dal difetto di cure, di pulizia, di previdenza.

Invita il Governo a fare in modo che non solo tutte le istituzioni ma tutto il paese si ispirino in questo santo intento, perchè la legge riesca veramente efficace.

MOLESCHOTT dichiara di rappresentare la minoranza della Commissione. Conviene che l'igiene è un potere al quale non può negarsi la massima efficacia.

Prega il Senato di consentirgli di insistere sopra alcuni importanti dati statistici.

Tutti i fatti comprovano che i progressi dell'igiene concorrono a beneficio dell'umanità in modo qualche volta prossimo all'incredibile. Le buone applicazioni dell'igiene producono per effetto che città in condizioni grandemente peggiori dieno un contingente di mortalità singolarmente minore di quello di città che si trovano in condizioni inoppugnabilmente migliori.

Siccome i fatti concordano esattamente tutti nel provare queste risultanze, così è impossibile in simile materia di non accordare qualche fede alla statistica.

Dichiara che non è avversario dei concetti essenziali della legge.

Dice che i pregi che distinguono il progetto consistono specialmente nell'introdurre nel governo della sanità l'elemento dei periti e nell'assicurare ai periti efficacia di iniziativa e di pratica operosità ed esecuzione.

Deplora che, come hanno accennato i preopinanti, si presenti il terribile dubbio che, dopo la promulgazione della legge, non se ne faccia poi buona ed esatta applicazione.

Accenna a fatti speciali, per i quali si vede che l'igiene non è tutelata come si deve.

Riassume poi gli appunti che fa alla legge e dichiara che è d'accordo col progetto ministeriale in quei punti in cui dissente dall'Ufficio centrale.

Anzitutto vorrebbe che l'elemento perito fosse ancora più preponderante di quello che lo voglia l'Ufficio centrale, e più anche di quel che lo voglia il Governo.

Osserva che, mentre nelle antiche consuetudini del paese e nel progetto del Governo sono distinti gli organi che dànno consigli da quelli che li eseguono, nel progetto dell'Ufficio centrale questi due fattori sono totalmente confusi.

L'oratore ritiene che al di sopra di qualsiasi corpo consultivo stia il potere esecutivo che deve sentire, studiare, ponderare il consiglio, ma non deve essere tenuto ad eseguirlo.

Al senatore Pacchiotti, che ha ricordato come non siamo noi gli iniziatori dell'igiene, dice che da noi deve aversi sincera gratitudine alla memoria di Agostino Depretis e di Agostino Bertani, uomini entrambi illustri che, in parti diverse, ma con costanza notevole, hanno lottato per una organizzazione cotanto importante qual'è questa della sanità pubblica, e conchiude portando una parola di encomio al compianto Depretis.

CANNIZZARO, relatore, dice che questa legge non fa che aggiungere poche cose a quelle attualmente in vigore, ma le ordina e le completa.

Risponde al senatore Pacchiotti di non avere criticato i Consigli sanitari. Tanto è vero che il progetto li conserva; e non fa che togliere le cause per le quali essi non poterono finora produrre tutti gli effetti che la scienza poteva desiderare.

Quanto alle osservazioni fatte dal senatore Moleschott, dice che la discussione su di esse troverà sede più propria nell'esame dell'articolo 4.

Soggiunge soltanto che l'intervento del capo dell'ufficio di sanità pubblica trova la sua ragione di essere nella necessità di mantenere un affiatamento permanente fra il potere esecutivo ed il Consiglio superiore, onde i lavori di questo possano sempre avere una concreta conchiudenza.

PRESIDENTE rinvia a domani il seguito della discussione.

*Risultato di votazione.*

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione del progetto: « Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o di imporre tasse a titolo di pascolo nelle provincie ex-pontificie »:

| | |
|---|---|
| Votanti | 80 |
| Favorevoli | 74 |
| Contrari | 6 |

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta alle ore 5 e 45.

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 25 aprile 1888

*Presidenza del Presidente* BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2, 35.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

*Seguito della discussione delle modificazioni ed aggiunte alle leggi dei tributi locali.*

FAGIUOLI, relatore, comunica la nuova formula dell'articolo 9, concordata col Ministero, che è la seguente:

« Art 9 I canoni accettati dai comuni e consorzi avranno la durata obbligatoria di anni cinque, e resteranno inalterati anche pei quinquennii successivi, salvochè comuni e consorzi con preavviso notificato al prefetto della rispettiva provincia sei mesi prima dello spirare d'ogni quinquennio, dichiarino di disdire l'abbonamento. La cessazione degli abbonamenti pei comuni e consorzi che li avessero disdetti, non apporterà alterazione alla misura dei canoni degli altri comuni e consorzi, pei quali rimane ferma la consolidazione.

« Ove i comuni costituenti un consorzio fossero discordi, prevarrà la maggioranza, desunta dalle quote del canone consorziale attribuite ai singoli comuni. Però sull'istanza della minoranza potrà farsi luogo ad un giudizio di revisione del sub-riparto a mezzo della Commissione provinciale, nel caso in cui la minoranza stessa avesse voluto disdire l'abbonamento. »

(È approvato).

CURIONI domanda alla Commissione se crede che la dichiarazione fatta nella relazione, circa il mantenimento delle condizioni eccezionali create per legge al comune di Napoli riguardo al consolidamento, si possa estendere anche al comune di Torino.

DEMARIA nota che ha presentato un emendamento all'articolo 18 nel senso indicato dall'onorevole Curioni.

FAGIUOLI, relatore, dichiara che già ieri il ministro delle finanze ha dichiarato che la riserva fatta per Napoli si estende anche alle altre città che si trovano nelle medesime condizioni, e quindi anche a Torino.

MAGLIANI, ministro delle finanze, conferma tale dichiarazione.

CURIONI e DEMARIA ne prendono atto.

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo 12 (già 10):

« Tutti i comuni d'ogni mandamento, qualunque sia il montare complessivo della popolazione, possono riunirsi in consorzio volontario per l'abbonamento alla riscossione dei dazi governativi di consumo. È pure consentito a più mandamenti contermini di riunirsi in un solo consorzio.

« Qualora qualche comune di un mandamento non aderisca alla costituzione del consorzio, il Ministero delle finanze avrà facoltà di permettere che gli altri comuni del mandamento, che ne fanno dimanda, possano riunirsi in consorzio, purchè siano tra loro contermini e la popolazione totale non sia inferiore a 10,000 abitanti.

« Se il capoluogo del mandamento è un comune chiuso, il ministro delle finanze potrà approvare che gli altri comuni del mandamento stesso si uniscano in consorzio, purchè concorrano le condizioni sopra mentovate.

« La rappresentanza del consorzio spetta di regola al capoluogo del mandamento. Tuttavia il prefetto potrà delegarla ad altro comune di mandamento e nel caso che il consorzio sia composto di due o più mandamenti, il prefetto determinerà quale comune abbia ad assumere la rappresentanza. »

VALLE, anche a nome di altri deputati, propone che la cifra di diecimila abitanti sia ridotta a cinquemila.

FAGIUOLI, relatore, se ne rimette al ministro.

MAGLIANI, ministro delle finanze, accetta l'emendamento.

(L'articolo 12 è approvato con questo emendamento).

PRESIDENTE apre la discussione sull'art 13 (già 11) così concepito:

« Viene ristretta l'esenzione accordata dalla tariffa *A*, allegata al legislativo decreto del 28 giugno 1866 n. 3018, all'uva fresca introdotta nei comuni chiusi in quantità non maggiore di chilogrammi tre. »

VIGONI, a nome anche del deputato Conti, propone il seguente articolo sostitutivo:

« La tassa sul mosto potrà essere portata ai nove decimi e quella dell'uva fresca a due terzi del dazio sul vino, esclusa ogni esenzione da dazio anche per l'uva introdotta in quantità minore di cinque chilogrammi »

CUCCHI LUIGI chiede che si emendi il primo inciso in questo modo: Viene ristretta ad una quantità non maggiore di chilogrammi tre l'esenzione accordata ecc. »

VISOCCHI dà ragione della seguente aggiunta:

« È abolito il 2° alinea dell'articolo 8 della legge 3 luglio 1864, ed in conseguenza non solo la minuta vendita, ma anche quella in grossa quantità sarà soggetta ai dazi di consumo governativi e comunali. »

Tale aggiunta ha lo scopo di equiparare i piccoli ai grandi consumatori; assicurando nello stesso tempo un maggiore reddito ai comuni.

FILI'-ASTOLFONE si oppone alla proposta dell'onorevole Vigoni, la quale inacerbisce quella, già fiscale, della Commissione, e vorrebbe che si ritornasse alla legge la quale esonera dal dazio le quantità di uva inferiore a cinque chilogrammi.

BUTTINI, associandosi alle considerazioni del preopinante, propone il seguente articolo sostitutivo: « I comuni abbonati avranno facoltà di restringere l'esenzione accordata dalla tariffa A allegata al decreto legislativo 28 giugno 1886, n. 3018 all'uva fresca introdotta nei comuni chiusi. »

VIGONI persuaso che molti comuni, i quali hanno carattere rurale, sarebbero troppo gravati dalla sua proposta, accetta l'emendamento dell'onorevole Buttini.

SONNINO osserva che la proposta dell'onorevole Visocchi, nell'intendimento di colpire alcuni consumi, abbraccierebbe anche il proprietario che consuma i propri prodotti ed eleverebbe poi il prezzo del vino a danno dei consumatori.

FAGIUOLI, relatore, mantiene l'articolo della Commissione il quale rappresenta una via di mezzo tra le varie idee manifestate su questo argomento. Non può poi accettare l'emendamento Cucchi, che svisrebbe il concetto della disposizione; nè quello dell'onorevole Visocchi, sia per le ragioni dette dall'onorevole Sonnino, sia perchè le classi lavoratrici, riunendosi in società cooperative, possono essere esonerate dal dazio.

MAGLIANI, ministro delle finanze, non avrebbe difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Buttini, ma non può accettare quelli dell'onorevole Vigoni e dell'onorevole Visocchi; i quali includono una completa revisione della legge daziaria che eccede i limiti del presente disegno di legge, ma che non può essere lungamente differita.

VIGONI, CUCCHI L. e VISOCCHI ritirano le loro proposte.

BUTTINI insiste, perchè la Commissione accolga il suo articolo sostitutivo.

(La Camera non lo approva, ed approva l'articolo proposto dalla Commissione).

PRESIDENTE apre la discussione sul seguente articolo 14 (già 12)

« Sono permessi l'introduzione temporanea ed il transito gratuito nei comuni chiusi di tutti i generi soggetti a dazio di consumo governativo o comunale, osservate le norme e cautele, che saranno stabilite con regolamento, pubblicato per decreto Reale sentito il Consiglio di Stato. »

VIGONI dà ragione del seguente emendamento:

« L'introduzione temporanea ed il transito nei comuni chiusi di tutti i generi soggetti a dazio consumo governativo e comunale, saranno permessi colle eccezioni e colle norme che verranno stabilite con regolamento pubblicato per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, previo il parere di una Commissione scelta fra le rappresentanze dei comuni più interessati. »

BENEDINI ritiene infatti sia il Governo che i comuni non direttamente interessati ad apprezzare e valutare le ragioni topografiche per le quali possa ammettersi il libero transito; e crede che il giudizio debba esserne lasciato al Consiglio comunale.

FAGIUOLI, relatore, crede si possa accettare l'articolo, il quale presuppone che la Commissione che compilerà il regolamento interpellerà i comuni interessati.

VIGONI ritirerà il suo emendamento se l'onorevole ministro assicurerà che il Governo prima di compilare il regolamento, interpellerà i comuni interessati.

MAGLIANI, ministro delle finanze, assicura che è indispensabile che il Governo chiegga non solo l'avviso dei comuni, ma anche quello delle Camere di commercio sul regolamento da compilare; ma non può accettare emendamenti che abbandonerebbero la materia alle più difformi disposizioni.

VIGONI e BENEDINI, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro ritirano i loro emendamenti

(Approvasi l'articolo 14 già 12).

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo 15, già 13:

« Il dazio comunale sui combustibili fossili compreso il coke non potrà elevarsi oltre un *maximum* di lire 3 per tonnellata.

« Gli oggetti d'ogni specie destinati ad uso dell'amministrazione dello Stato, senza distinzione, rimangono soggetti al dazio di consumo, giusta le leggi vigenti, salve le eccezioni stabilite dall'articolo 13 della legge 3 luglio 1864, articolo 2 della legge 27 dicembre 1867, n. 4136, e del decreto reale 14 settembre 1868, n. 4635 ».

SONNINO propone che, al primo capoverso dell'articolo della Commissione, si sostituisca il seguente:

« Sono dichiarati esenti dal dazio di consumo comunale i combustibili fossili, escluso il coke sul quale il *maximum* del dazio sarà di lire 3 per tonnellata ».

VIGONI, a nome anche del deputato Conti, propone la seguente aggiunta al primo capoverso:

« Tuttavia la riduzione del dazio sul coke alla misura sopra prescritta non diverrà obbligatoria pei comuni finchè ostassero vincoli contrattuali all'uso integrale della facoltà concessa all'articolo 20 della presente legge »

ARMIROTTI chiede che si ritorni al primo capoverso dell'articolo ministeriale col quale si esonerano del dazio di consumo comunale i combustibili fossili, compreso il coke; giacchè la proposta della Commissione danneggierebbe grandemente i maggiori centri industriali.

RUBINI svolge il seguente emendamento aggiuntivo al primo capoverso:

« Sono esonerati da dazio comunale i combustibili da consumarsi dagli opifici industriali in più delle seguenti quantità annue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nei comuni di | 1ª | classe, quintali | 1000 |
| » | 2ª | » » | 500 |
| » | 3ª | » » | 250 |
| » | 4ª | » » | 100 |

« L'esonero di cui si tratta è applicabile soltanto a quegli opifici che smaltiscano fuori del comune la totalità o la maggior parte dei loro prodotti, e sarà disciplinato per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato ».

LUCCHINI GIOVANNI troverebbe ingiusta l'esonerazione dal dazio

del coke il quale non è impiegato nelle industrie ma costituisce il combustibile delle classi agiate, e però accetta l'emendamento dell'onorevole Sonnino.

Osserva poi la difficoltà dell'applicazione pratica della proposta del l'onorevole Rubini, osservando ch'essa inoltre è ingiusta trattando differentemente i vari opificii a seconda dell'importanza dei comuni nei quali si trovano.

GIOLITTI si associa all'emendamento proposto dall'onorevole Sonnino e prega l'onorevole Rubini di ritirare il suo.

RUBINI sostiene il suo emendamento dimostrando che il combustibile che vorrebbe esonerato dal dazio è quello che serve ai prodotti industriali, che si consumano fuori della cinta del comune dove si paga il dazio.

ARMIROTTI fa rilevare che il *coke* non è un combustibile di lusso, che serva al riscaldamento delle famiglie ricche, ma è impiegato sopratutto per gli stabilimenti industriali. Insiste quindi nella sua proposta.

GIORDANO prega l'onorevole Sonnino a desistere dal suo emendamento e raccomanda alla Commissione di sostenere l'articolo come fu da esso proposto.

SONNINO SIDNEY risponde ad alcune osservazioni dell'onorevole Armirotti. Confuta le ragioni addotte dall'onorevole Rubini a pro del suo emendamento. Fa rilevare all'onorevole Giordano che le sue osservazioni si possono anche indirizzare all'articolo, quale fu proposto dalla Commissione.

Spera che il ministro delle finanze e la Commissione vorranno appoggiare la sua proposta, che è una proposta di conciliazione.

CURIONI fa rilevare le varie faccie che presenta il problema che si discute. Molti comuni non potrebbero elevare il dazio sui combustibili fossili senza rovinare le loro industrie, e molti comuni non potrebbero togliere questo dazio senza rovinare le loro finanze.

A conciliare i diversi interessi e le varie proposte propone un emendamento.

PRESIDENTE invita l'onorevole relatore ad esprimere l'opinione della Commissione sugli emendamenti presentati sul primo comma dell'articolo.

FAGIUOLI, relatore, coglie l'occasione per dichiarare che la Commissione rinuncia al secondo comma dell'articolo, che ormai sarebbe superfluo.

Venendo poi alle diverse proposte, dice che la Commissione sarebbe stata disposta ad accettare la proposta dall'onorevole Rubini, se essa non fosse stata contradetta con valide ragioni da diversi oratori.

Non può neanche accettare l'emendamento dell'onorevole Vigoni, perchè riguarda delle disposizioni transitorie. Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Sonnino, fa osservare che la Commissione non ha voluto in niun modo introdurre nuovi gravami sui combustibili, ma che ha soltanto voluto salvaguardare gl'interessi delle gravate finanze comunali, presentando una proposta, che concilia i diversi punti di vista, che il legislatore deve avere.

Riconosce che l'emendamento presentato dall'onorevole Curioni è molto pratico, ma fa notare al proponente che l'articolo della Commissione tende a limitare la tendenza soverchia di certi comuni a gravare i combustibili. Termina dicendo che la Commissione mantiene l'articolo così come era proposto.

GIANOLIO comincia col dichiarare che nella presente legge non si è tenuto il debito conto delle reali condizioni dei comuni. Non accetta le proposte della Commissione, perchè non vuole che si possa dappertutto ridurre a 3 lire il dazio sul coke. Ciò danneggierebbe le finanze di moltissimi comuni. Finisce raccomandando che si lasci ai comuni una maggiore indipendenza nello stabilire i vari cespiti di entrata.

MAGLIANI, ministro delle finanze, fa notare come la proposta della Commissione concili i vari interessi, e prega la Camera di accettarla modificata con un lieve temperamento, che si può interpretare con la seguente aggiunta: « A cominciare dal prossimo quinquennio esso sarà ridotto sulla misura preindicata, nei comuni i quali avessero applicato un dazio maggiore. ».

VIGONI insiste nel suo emendamento.

SONNINO SIDNEY dichiara che ritira il suo emendamento qualora l'onorevole Curioni mantenga il suo.

CURIONI dichiara che in seguito alla discussione modifica il suo emendamento formulandolo in questi termini:

« Il dazio comunale sui combustibili fossili non potrà essere elevato oltre lire tre per tonnellata nei comuni che ora ne sono esenti, o che lo hanno applicato in somma minore. »

GIANOLIO dalla difficoltà che vi è a formulare l'articolo rileva la necessità di maggiormente studiare l'argomento.

LACAVA in nome della Commissione dichiara che non vi è alcuna difficoltà a formulare l'articolo.

NICOLOSI desidererebbe che si estendessero le misure prese per i combustibili fossili anche al carbone di legno.

SONNINO SIDNEY considerata la nuova redazione, che ha dato al suo articolo l'onorevole Curioni, mantiene il suo emendamento.

PRESIDENTE legge la proposta della Commissione coll'aggiunta del Ministero ed i vari emendamenti proposti dai diversi oratori, comunica pure che l'onorevole Lazzaro ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice.

CUCCHI LUIGI fa delle osservazioni sull'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Lazzaro.

FAGIUOLI, relatore, dichiara che la Commissione si astiene dal prender parte alla votazione.

MAGLIANI, ministro delle finanze, prega la Camera di votare contro l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Lazzaro.

LAZZARO dice che ha presentato l'ordine del giorno puro e semplice, perche crede, che visti i profondi dispareri manifestati nella Commissione, la quistione non sia ancora abbastanza maturata. Prega l'onorevole ministro di non opporsi all'ordine del giorno puro e semplice.

FAGIUOLI sente la necessità di fare delle dichiarazioni sul concetto che ha indotto la Commissione ad astenersi; esso è che la Commissione credeva che il ministro fosse disinteressato nella questione, era però che egli ha pregato la Camera di respingere l'ordine del giorno puro e semplice, la Commissione si associa con lui.

LUCCA propone che sia sospeso l'esame di questo articolo, affinchè ministro e Commissione abbiano tempo di mettersi d'accordo.

MAGLIANI, ministro delle finanze. La discussione su questo articolo si è aggirata principalmente sui limiti del dazio.

Spera ancora che gli onorevoli Lazzaro e Lucca non insistano sulle loro proposte.

LUCCA ritira la sua.

PRESIDENTE mette a partito l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Lazzaro.

(Dopo prova e controprova l'ordine del giorno puro e semplice non è approvato. — Non è approvato l'emendamento presentato dall'onorevole Sonnino. — È parimenti respinta la proposta dell'onorevole Curioni. — Approvasi la prima parte dell'articolo concordato tra Governo e Commissione — L'aggiunta proposta dall'onorevole Vigoni al 1° alinea dell'articolo 15 dopo prova e controprova, è respinta; è approvata invece l'aggiunta proposta dal Ministero).

PLEBANO fa notare come, soppresso il 2° comma dell'articolo della Commissione, può restar dubbio se rimanga invece quello del Governo. In ogni modo non fa proposte.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 15 nel suo complesso.

(È approvato).

PRESIDENTE legge l'articolo 16 uguale all'articolo 15 del disegno di legge ministeriale:

« I materiali da costruzione, che possono andar soggetti a dazio comunale, sono quelli atti ad essere impiegati nelle costruzioni murarie o degli edifizii stabilmente fondati sul suolo e dei loro affissi.

« E' fatta facoltà al governo del Re di autorizzare i comuni, che ne facciano richiesta, ad esigere la tassa direttamente dai costruttori, prendendo per base l'accertamento dei materiali effettivamente impiegati nelle costruzioni.

« Le formalità da seguirsi per tale accertamento saranno determinate con regolamento da approvarsi per decreto Reale. »

FROLA fa alcune osservazioni intorno a quest'articolo, e propone che l'ultimo comma sia così modificato:

« Le norme da seguirsi per l'indicazione e l'accertamento dei materiali che possono andar soggetti a dazio nonchè per la suddetta facoltà concessa ai comuni saranno determinate con regolamento da approvarsi per decreto Reale. »

Spera che Commissione e Governo accettino il suo emendamento.

VIGONI dà ragione del seguente emendamento da lui proposto al 2. alinea di questo articolo:

« E' fatta facoltà al Governo del Re ed a datare dalla pubblicazione della presente legge di autorizzare i comuni che ne facciano richiesta ecc, come nel testo della Commissione. »

FAGIUOLI, relatore, non avrebbe difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Frola se il Governo l'accettasse. Prega l'onorevole Vigoni di ritirare il suo emendamento e di ripresentarlo all'articolo 18.

MAGLIANI, ministro delle finanze, accetta l'emendamento Frola; per quello dell'onorevole Vigoni è di accordo colla Commissione.

VIGONI consente.

E' approvato l'emendamento dell'onorevole Frola e quindi l'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE mette in discussione l'articolo 17:

« La tassa di consumo sul bestiame potrà essere riscossa a peso, anzichè per capo, applicando la tariffa della carne macellata fresca, diminuita di 20 per cento.

« Nei comuni abbonati tale variazione di tariffa potrà essere adottata con deliberazione del Consiglio comunale e negli altri comuni mediante decreto ministeriale. »

TORRIGIANI si oppone alle disposizioni di questo articolo per le frodi a cui può dar luogo la tassa applicata a peso vivo; ed anche per considerazioni igieniche.

Propone il seguente emendamento:

« La tassa di consumo sul grosso bestiame dovrà essere riscossa a peso morto anzichè per capo o a peso vivo.

« Per gli ovini ed i suini potrà il dazio essere riscosso a capo. »

BENEDINI risponde alle osservazioni dell'onorevole Torrigiani, e propone che sia soppressa la seconda parte di questo articolo.

FAGIUOLI, relatore, non accetta l'emendamento Torrigiani, e per quello dell'onorevole Benedini se ne rimette a ciò che dirà l'onorevole ministro.

MAGLIANI, ministro delle finanze, non accetta l'emendamento Torrigiani; consente coll'onorevole Benedini che sia soppressa la seconda parte dell'articolo.

TORRIGIANI insiste.

(La Camera non approva l'emendamento Torrigiani. Approvasi l'articolo 17, del quale è soppresso, a proposta dell'onorevole Benedini, il secondo comma).

LACAVA, della Commissione, non si oppone a che secondo la proposta dell'onorevole Pasquali, la discussione cominci domani dall'articolo 17 della Commissione che diventerà 19.

(È così stabilito).

PRESIDENTE comunica una lettera dell'onorevole Cavallotti con la quale prega la Camera di accogliere le sue dimissioni da deputato.

MICELI propone che la Camera non accolga le dimissioni, dando così una prova della stima in cui l'ingegno ed il carattere dell'onorevole Cavallotti sono tenuti dai suoi colleghi.

Torrigiani si unisce all'onorevole Miceli nel pregare la Camera di non accogliere le dimissioni dell'onorevole Cavallotti, poichè tutti senza distinzione dovrebbero essere dolenti che un uomo dell'ingegno e del patriottismo dell'onorevole Cavallotti si allontanasse da questa Aula.

(La Camera approva la proposta degli onorevoli Miceli e Torrigiani).

*Presentazione di relazione.*

DI RUDINI presenta la relazione sui provvedimenti per la distillazione dell'alcool e la fabbricazione dei vini.

La seduta termina alle 6,25.

## TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 24. — Lo *Standard* felicita vivamente gli uomini di Stato di Vienna di avere saputo conciliare gl'interessi dell'Austria-Ungheria con quelli dei paesi balcanici. Ciò rinforza la cordialità dei rapporti fra l'Austria-Ungheria e l'Inghilterra, le quali desiderano vedere quei paesi compiere in pace i loro destini.

Lo *Standard* constata che disgraziatamente, seguendo tale politica così semplice, l'Inghilterra e l'Austria Ungheria si trovano in antagonismo con la Russia, ma che, però, hanno le simpatie dell'Italia. L'accoglienza così cordiale che i Fiorentini fecero alla regina Vittoria fu, in gran parte, cagionata dal sentimento che l'Inghilterra è unita all'Italia con molti vincoli simili a quelli, che la legano all'Austria-Ungheria.

MASSAUA, 25. — È partito il piroscafo *Gottardo* col primo bersaglieri, una batteria e mezza compagnia del sesto.

Presero imbarco sullo stesso piroscafo il generale Saletta, cogli ufficiali Varino e Valeris, nonchè il capitano medico Nerazzini.

MANTOVA, 25 — Alle ore 8,32 ant. con treno speciale proveniente da Modena, è giunto il principe Amedeo, accompagnato dal colonnello Radicati e dal capitano Bagnasco S. A. R. era atteso alla stazione dalle autorità civili e militari con cui si trattenne brevemente. Il principe recossi quindi ad ispezionare il locale del distaccamento del 1° cavalleria. Nel piazzale della stazione e nelle vie percorse S. A. R. fu acclamato dalla folla

MANTOVA, 25 — Alle ore 3,35 il principe Amedeo è ripartito per Modena ossequiato alla stazione dalle autorità civili e militari ed acclamato dalla folla.

PARMA, 25 — Il principe Amedeo con seguito è arrivato alle ore 8,15 pom. La cittadinanza ha fatto a S. A. R. un' imponente dimostrazione

A ricevere il principe alla stazione si trovavano il prefetto, il sindaco colla giunta comunale e la deputazione provinciale, il generale cogli ufficiali del reggimento cavalleria Caserta, la banda e numerosissime associazioni con bandiere.

Le vie percorse dal principe nel recarsi all' albergo della Croce Bianca, erano illuminate e vi si assiepava grande folla plaudente.

S. A. R giunta all'albergo si presentò al balcone per ringraziare la folla che continuava ad acclamarla.

Il principe si tratterrà qui fino al 28 corrente per ispezionare il reggimento cavalleria Caserta.

BERLINO, 24. — Bollettino dello stato dell'imperatore pubblicato alle 7,30 pomeridiane:

« L'imperatore ebbe nel pomeriggio, un poco di febbre che diminuì a sera. Lo stato generale è relativamente soddisfacente.

BERLINO, 25. — A mezzodì la febbre dell'imperatore, era come ieri, leggera. L'appetito, divenendo sempre più animato, S. M. può prendere un nutrimento più sostanzioso.

BERLINO, 25. — Il bollettino delle 9 ant. sullo stato di salute dell'Imperatore dice:

« La notte fu buona. Lo stato dell'Imperatore è relativamente buono. La febbre è debole come ieri. Le condizioni variando ora pochissimo, nel corso della giornata non si pubblicherà più che un solo bollettino al giorno.

« *Firmati*: Mackenzie, Wegner, Krause, Howell e Leyden. »

BERLINO, 25. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice: L'aumento non inatteso della febbre, ogni sera, è dovuto, in parte, alle emozioni inevitabili provate dall'imperatore durante la giornata. »

## Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 25 aprile 1888.

| VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA | GODIMENTO | Valore nominale | Capitale versato. | PREZZI IN CONTANTI | Corso Med. | PREZZI NOMINALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDITA 5 0/0 prima grida | 1° gennaio 1888 | — | — | » | » | » |
| RENDITA 5 0/0 seconda grida | — | — | — | » | » | 97 30 cont. |
| Detta 3 0/0 prima grida | 1° aprile 1888 | — | — | » | » | » |
| Detta 3 0/0 seconda grida | » | — | — | » | » | 64 50 |
| Certificati sul Tesoro-Emissione 1860-64 | » | — | — | » | » | 97 25 |
| Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 | » | — | — | » | » | 95 » |
| Prestito Romano Blount 5 0/0 | » | — | — | » | » | 94 » |
| Detto Rothschild 5 0/0 | 1° dicembre 1887 | — | — | » | » | 99 50 |
| **Obbligazioni municipali e Credito fondiario.** | | | | | | |
| Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0 | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 prima emissione | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 seconda emissione | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 terza emissione | » | 500 | 500 | » | » | 478 » |
| Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito | » | 500 | 500 | » | » | 454 » |
| Dette Credito Fondiario Banca Nazionale | » | 500 | 500 | » | » | 467 » |
| Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Credito Fondiario Banco di Napoli | » | 500 | 500 | » | » | » |
| **Azioni Strade Ferrate.** | | | | | | |
| Azioni Ferrovie Meridionali | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | 805 » |
| Dette Ferrovie Mediterranee | » | 500 | 500 | » | » | 625 » |
| Dette Ferrovie Sarde (Preferenza) | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss. | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| **Azioni Banche e Società diverse.** | | | | | | |
| Azioni Banca Nazionale | 1° gennaio 1888 | 1000 | 750 | » | » | 2120 » |
| Dette Banca Romana | » | 1000 | 1000 | » | » | 1175 » |
| Dette Banca Generale | » | 500 | 250 | » | » | 660 » |
| Dette Banca di Roma | » | 500 | 250 | » | » | 660 » |
| Dette Banca Tiberina | » | 200 | 200 | » | » | 480 » |
| Dette Banca Industriale e Commerciale | » | 500 | 500 | » | » | 573 |
| Dette Banca detta (Certificati provvisori) | 1° gennaio 1889 | 500 | 250 | » | » | 548 » |
| Dette Banca Provinciale | » | 250 | 250 | » | » | 250 » |
| Dette Società di Credito Mobiliare Italiano | » | 500 | 400 | » | » | 985 » |
| Dette Società di Credito Meridionale | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam. | 1° genn. 1888 | 500 | 500 | » | » | 1420 » |
| Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp. | » | — | — | » | » | » |
| Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888. | 1° gennaio 1888 | 500 | 250 | » | » | 1150 |
| Dette Società Acqua Marcia | » | 500 | 500 | » | » | 2015 » |
| Dette Società Italiana per Condotte d'acqua | » | 500 | 250 | » | » | 475 » |
| Dette Società Immobiliare | » | 500 | 380 | » | » | » |
| Dette Società dei Molini e Magazzini Generali | » | 250 | 250 | » | » | 270 |
| Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche | — | 100 | 100 | » | » | » |
| Dette Società Generale per l'Illuminazione | 1° gennaio 1888 | 100 | 100 | » | » | 100 » |
| Dette Società Anonima Tramwai Omnibus | 1° gennaio 1887 | 250 | 250 | » | » | 215 » |
| Dette Società Fondiaria Italiana | 1° gennaio 1888 | 150 | 150 | » | » | 300 » |
| Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio | 1° aprile 1888 | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società dei Materiali Laterizi | » | 250 | 250 | » | » | » |
| **Azioni Società di assicurazioni.** | | | | | | |
| Azioni Fondiarie Incendi | 1° gennaio 1888 | 500 | 100 | » | » | » |
| Dette Fondiarie Vita | » | 250 | 125 | » | » | » |
| **Obbligazioni diverse.** | | | | | | |
| Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887 | » | 500 | 500 | » | » | 300 » |
| Obbligazioni Società Immobiliare | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | 502 » |
| Dette Società Immobiliare 4 0/0 | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società Acqua Marcia | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Strade Ferrate Meridionali | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0 | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro) | » | 300 | 300 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II. | 1° gennaio 1888 | 300 | 300 | » | » | » |
| **Titoli a quotazione speciale.** | | | | | | |
| Buoni Meridionali 6 0/0 | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana | 1° aprile 1888 | 25 | 25 | » | » | » |

| Sconto | CAMBI | | PREZZI MEDI | PREZZI FATTI | PREZZI NOMINALI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2 | Francia | 90 g. | » | » | 100 32 1/2 |
| | Parigi | chèques | » | » | 101 » |
| 2 | Londra | 90 g. | » | » | 25 39 |
| | | chèques | » | » | » |
| | Vienna e Trieste | 90 g. | » | » | » |
| | Germania | 90 g. | » | » | » |
| | | chèques | » | » | » |

**Prezzi in liquidazione:**

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 97 40, fine corr. 97 55, fine pross.

Az. Soc. Immobiliare 1111, 1112½, fine corr. 1108, fine pross.

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione: 27 aprile
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione . . . . . . . 30 id.

**Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni**

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 24 aprile 1888:
Consolidato 5 0/0 lire 97 268
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 098.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 312.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 61 020.

*Il Sindaco:* MARIO BONELLI.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE